



22/03/25

DECRETO DIRIGENZIALE N. 88 /DA del 25 MAR 2025

**Oggetto:** Contenzioso **CANNONE CINZIA +2 c/ CAS** liquidazione Sentenza n. 974/2024 del Tribunale di Messina e liquidazione spese legali al distrattario avv. Carmelo Moschella .

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel contenzioso dinnanzi al Tribunale di Messina R.G. 121/2013 tra le parti CANNONE CINZIA +2 cod. fisc. CNNCZR75E43A433L C/ CAS è stata emessa la Sentenza 974/2024, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al risarcimento di € 7.934,22 oltre interessi legali e rivalutazione nonché al rimborso delle spese legali pari ad € 5.811,28 in favore del legale distrattario avv. Carmelo Moschella per una spesa complessiva di € 13.943,80;

**Che** con mail PEC del 9/3/2025 il legale dei Sigg. Cannone e Caruso, Avv. Carmelo Moschella ha trasmesso il proprio codice IBAN nonché la dichiarazione dei propri clienti, che si allega, esercenti la patria potestà sulle modalità di pagamento delle somme dovute al figlio minore comunicando il codice IBAN sul quale accreditare le somme loro dovute in proprio e n.q.;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**VISTO** il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

**VISTO** il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 13.943,78 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2025/2027 denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 974/2024 del Tribunale di Messina che si allega, il pagamento della somma di € 6.746,22 in favore di Cannone Cinzia Rita nata ad Arpino (FR) il 3/5/1975 cod. fisc. CNNCZR75E43A433L, mediante bonifico sul c/c IBAN IT57E 07601 16500 000072 94649 intestato a Caruso Silvio giusta delega allegata ;

- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento in favore di Caruso Silvio nato a Messina il 19/7/1973 cod. fisc. CRSSLV73L09F158V il pagamento della somma di € 808,55 mediante bonifico sul c/c IBAN IT57E 07601 16500 000072 94649 allo stesso intestato;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento in favore di Caruso Federico nato Catania il 17/02/2010 cod. fisc. CRSFRC09B57C351R della somma di € 577,73 con firma di quietanza dei genitori esercenti la patria potestà Cannone Cinzia e Caruso Silvio Silvio mediante bonifico sul c/c IBAN IT57E 07601 16500 000072 94649 allo stesso intestato;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento delle spese legali in favore del legale distrattario Avv. Carmelo Moschella nato a Catania il 11/8/1966 cod. fisc. MSCCML66M11C351W della somma di € 5.811,28 esente IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT28D 02008 82220 000106 839714 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale*  
*Dott. Calogero Franco Fazio*

Sentenza 974/2024 del Tribunale di Messina -		
Avv. Carmelo Moschella		

Spese non impon.		€ 214,00
Onorari		€ 4.680,00
Spese generali		€ 702,00
CPA		€ 215,28
Tot. Imponibile		€ 5.597,28
IVA 22%		€ 0,00
<b>Tot. Fattura</b>		<b>€ 5.811,28</b>
Ritenuta d'acconto 20% su €	0	€ 0,00
Netto da liquidare		€ 5.811,28



## TRIBUNALE di MESSINA

## Prima sezione civile

## VERBALE di UDIENZA

(art. 281 sexies c.p.c.)

Il giorno **17 aprile 2024**, all'udienza tenuta dal G.U., dott.ssa Simona Monforte, viene chiamata la causa civile iscritta al n. **90000121/2013 R.G.**.

Sono comparsi l'avv. Carmelo MOSCHELLA, nell'interesse degli attori, e l'avv. Domenico SANTORO, nell'interesse del convenuto. L'avv. MOSCHELLA insiste in atti. L'avv. SANTORO si riporta alla conclusionale già depositata in atti e chiede il rigetto delle domande avverse per i motivi ivi contenuti e per ogni altra ragione evidenziata nelle memorie successive.

## IL G.U.

dispone darsi corso alla discussione orale; quindi, si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza con contestuale motivazione, di cui dà lettura in udienza.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Messina, dott.ssa Simona Monforte, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 90000121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, vertente

## TRA

**CANNONE CINZIA RITA**, nata ad Arpino il 3.05.1975, C.F. CNNCZR75E43A433L, e **CARUSO SILVIO**, nato a Messina il 19.07.1973, C.F. CRSSLV73L09F158V, entrambi residenti in Castelmola, c.da Mastrissa, in proprio e n.q. di esercenti la potestà genitoriale su **CARUSO FEDERICO**, nato a Catania il 17.02.2010, C.F. CRSFRC09B57C351R, elettivamente domiciliati in Giardini Naxos (ME), via Consolare Valeria 134, presso lo studio dell'avv. Carmelo Moschella, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;

- ATTORI -

## E

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (C.A.S.)**, con sede in Messina, contrada Scoppo, C.F. e partita IVA n. 01962420830, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Messina, via A. Martino 52, presso lo studio dell'avv. Domenico Santoro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

- CONVENUTO -

**OGGETTO:** Responsabilità *ex artt. 2049-2051-2052 c.c.*

**CONSIDERATO IN FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Cannone Cinzia Rita e Caruso Silvio (rispettivamente proprietaria e conducente del veicolo), in proprio e n.q. di esercenti la potestà genitoriale di Caruso Federico (trasportato sull'autovettura), convenivano in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane dinanzi all'intestato Tribunale per ottenerne la condanna - previo accertamento della responsabilità - al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro avvenuto in data 10.02.2011, alle ore 14:00 circa, sull'autostrada A18 direzione ME-CT, allorquando il conducente - giunto all'altezza del Km 35+976 - all'interno della galleria "svincolo" perdeva il controllo del veicolo a causa di una grossa macchia di acqua creata da una copiosa perdita proveniente dalla volta della galleria.

Esponevano che nell'occorso il veicolo subiva ingenti danni, quantificati in € 10.463,24, e che il conducente ed il di lui figlio, trasportato a bordo dell'auto, venivano condotti presso il P.S. dell'Ospedale S. Vincenzo di Taormina ove veniva o loro refertate lesioni personali, con prognosi rispettivamente di 7 e 5 giorni.

Allegavano il verbale degli agenti di polizia stradale intervenuti sui luoghi, i quali riscontravano la presenza delle copiose infiltrazioni che formavano delle pozzanghere nella sede stradale, e il preventivo di un tecnico di parte che accertava i danni riportati dal veicolo coinvolto nel sinistro.

Affermavano, in conclusione, la responsabilità esclusiva del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o eventualmente ex art. 2043 c.c. e ne chiedevano la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella complessiva somma di € 11.341,64 (di cui € 10.463,24 per i danni all'autovettura, € 330,00 per il traino dell'autovettura, fermo e deprezzamento del mezzo, € 319,90 per le lesioni riportate da Caruso Silvio ed € 228,50 per le lesioni patite da Caruso Federico).

Con comparsa depositata l'08.10.2013 si costituiva in giudizio il C.A.S., contestando le domande dell'atto introduttivo.

Il convenuto eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di Caruso Silvio in ordine alla domanda di risarcimento dei danni al veicolo; contestava l'attendibilità delle circostanze di fatto riferite dagli attori; escludeva la sua responsabilità nella causazione dell'occorso, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c. e invocava, in ogni caso, il concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione del danno, idoneo ad escludere il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.; deduceva la mancanza di responsabilità del CAS anche ex art. 14 D.lgs. 285/1992 e contestava comunque l'eccessiva onerosità delle pretese risarcitorie di controparte.

Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree in quanto ritenute infondate e inammissibili in fatto ed in diritto.

All'udienza di prima comparizione del 06.11.2013 la causa veniva rinviata all'11.06.2014, con assegnazione dei chiesti termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.

Con ordinanza dell'11.06.2014, a scioglimento della riserva assunta in tale udienza, il Giudice ammetteva la prova testi formulata da parte attrice.

Conclusa l'escussione dei testimoni, con ordinanza del 26.04.2016 il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio sul mezzo, nominando all'uopo il perito assicurativo D'Angelo Giuseppe, successivamente sostituito con provvedimento del 04.07.2019 con il nuovo perito sig. Letterio Scattareggia.

In data 11.11.2019 il consulente nominato depositava l'elaborato peritale.

Istruito il giudizio, all'udienza del 22.01.2020 la causa veniva quindi rinviata, per la precisazione delle conclusioni ed eventuale discussione orale, all'11.11.2020.

Alla suddetta udienza la causa veniva rinviata per la discussione orale al 03.11.2021.

A tale udienza, la prima celebrata davanti a questo giudicante, frattanto subentrato nel ruolo, la causa veniva rinviata per necessità di riorganizzazione del ruolo e studio delle cause mature per la decisione, con preferenza delle cause ultradecennali. Da ultimo, all'odierna udienza, si dava corso alla discussione orale e il Tribunale pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..

#### RITENUTO IN DIRITTO

La domanda proposta dagli attori deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c..

La disposizione indicata disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, nel caso siffatto del CAS, che ha la titolarità e la gestione delle autostrade siciliane (cfr. C. Cass., Sez. III, n. 3651/2006), titolare della relativa signoria sulla *res* e che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.

Il danneggiato è onerato della prova del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, restando del tutto irrilevante la colpa o l'assenza di colpa del custode ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Per costante indirizzo pretorio, invero, *"è chiaro che non si esclude certo che un'eventuale colpa sia fatta specificamente valere dal danneggiato, ma tanto deve aver luogo allora ai fini - ed accollandosi quegli i ben più gravosi oneri assertivi e probatori - della generale fattispecie dell'art. 2043 c.c., in cui egli deve dare la prova, prima di ogni altra cosa, di una colpa del danneggiante e non solamente del nesso causale tra presupposto della responsabilità ed evento dannoso; quando, però, l'azione è proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della*

*sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra l'una e l'altro".*

Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).

In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.).

Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).

La Corte di legittimità ha recentemente affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada [pubblica] è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., ord. 2480/2018; C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).

L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai concessionari delle autostrade è ormai ammessa: "la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di controllo e disponibilità sulle medesime" (Cass. Civ., sez. III, 2308/2007; n. 298/03; n. 488/2003; Cass. 15383/2006).

Ebbene, tanto premesso, alla luce della ricostruzione fattuale operata sulla scorta della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata, si reputa soddisfatto l'onere di prova, ricadente sugli attori, relativo all'evento lesivo ed al nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno-conseguenza subito.

Risulta infatti provato l'evento dannoso, emergendo dall'esame del verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta dopo l'incidente che il fondo stradale era "bagnato da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla volta della galleria".

In merito all'accaduto nel rapporto si legge che "*all'ingresso della galleria svincolo con direzione di marcia da Messina a Taormina, dalla volta della stessa galleria si nota copiosa fuoriuscita di acqua che arrivando sull'asfalto scorre verso l'interno per circa 50 mt per poi incanalarsi nel canale di scolo*".

Anche i testi escussi in giudizio hanno confermato le suddette circostanze.

In particolare, l'assistente capo della Polizia Stradale Giuseppe Siligato, intervenuto sul luogo del sinistro subito dopo l'accaduto, ha confermato quanto indicato nel verbale redatto sullo stato dei luoghi, e le predette dichiarazioni trovano altresì riscontro nella testimonianza resa dal teste, Currenti Emanuele, che percorreva la medesima galleria in senso di marcia opposto e che, avendo visto la macchina ribaltata, si era fermato a prestare soccorso. Il teste Currenti ha dichiarato infatti che la strada era molto bagnata e di aver notato che l'acqua scendeva dalla galleria.

Anche la dinamica del sinistro ed il nesso di causalità tra la presenza di acqua sulla sede stradale ed i danni riportati al veicolo ed alle persone a bordo, hanno trovato pieno riscontro probatorio.

Sul punto, infatti, in merito alla dinamica del sinistro, nel citato rapporto si legge: "*il conducente [...] accedeva alla galleria denominata "Galleria Svincolo" che dalla corsia di decelerazione adduce ai caselli di Taormina. All'ingresso della stessa, trovando la corsia di marcia invasa dall'acqua proveniente dalle copiose infiltrazioni nella volta, perdeva il controllo del mezzo, il quale, pur proseguendo la marcia privo di aderenza sull'asfalto, carambolava tra il guardrail di sinistra ed il muro della galleria, per poi trovare posizione di quiete, ribaltato sul fianco sinistro*".

Nelle note gli agenti hanno inoltre aggiunto: "*Relativamente alle affermazioni del conducente, le stesse trovano oggettivo riscontro in quanto si evidenziano copiose infiltrazioni d'acqua dalle volte della galleria che dall'inizio della stessa formano sulla sede stradale delle pozzaughere che poi confluiscono, dopo circa 50 mc, nella canaletta di scolo posta al margine destro della corsia. Tale circostanza può essere causa della perdita di aderenza del veicolo che ha determinato il sinistro*" e, ancora, gli agenti verbalizzanti riportano nelle osservazioni del Capo Pattuglia: "*La descrizione dei fatti rilasciata dal conducente appare verosimile*".

Tale conclusione risulta altresì suffragata dalla CTU espletata in corso di causa.

Invero il P.A. Scattareggia, basandosi sul rapporto della Polizia Stradale e sulla documentazione fotografica, ha concluso affermando "*i danni sono compatibili e tecnicamente correlabili con la dinamica del sinistro*" (cfr. pag. 6 della consulenza).

L'istruttoria svolta in giudizio permette dunque di affermare la sussistenza del nesso di causalità tra la perdita di controllo del mezzo e la presenza della chiazza d'acqua, la quale certamente risulta imprevedibile e inevitabile: invero, non può ritenersi la prevedibilità di una chiazza d'acqua all'interno di una galleria, né del resto, in considerazione della tipologia della strada in questione, ovvero un'autostrada, percorribile a velocità elevata, può affermarsi l'evitabilità della medesima chiazza d'acqua, che risulta visibile solo in prossimità della stessa quando, tuttavia, ogni manovra per evitarla risulterebbe comunque pericolosa.

In ordine alla eccezione sollevata dal Consorzio ex art. 1227 c.c., deve rilevarsi che incombe sull'ente proprietario della strada l'onere di provare che la condotta colposa del danneggiato abbia avuto le caratteristiche di imprevedibilità tali da determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.

Nel caso in esame gli Agenti della Polizia Stradale non hanno riscontrato alcun eccesso di velocità o altra violazione del codice della strada da parte del Caruso, né può ritenersi sufficiente per ritenere la sua condotta colposa la generica dichiarazione rilasciata al momento dell'incidente circa la velocità di marcia tenuta, posto che è lo stesso conducente a dichiarare che procedeva "continuando comunque a rallentare".

In assenza di prova contraria deve quindi ritenersi, in realtà, che il conducente abbia adottato la diligenza esigibile nel caso di specie, viaggiando ad una velocità conforme allo stato dei luoghi.

La parte convenuta non è quindi riuscita a dimostrare la negligente condotta di guida dell'attore e, conseguentemente, non può essere accolta l'eccezione di cui all'art. 1227 c.c. da essa formulata.

Per le stesse motivazioni non può nemmeno trovare accoglimento l'eccezione del CAS relativa alla estemporaneità della situazione di pericolo venutasi a creare, non avendo lo stesso fornito alcuna prova in tal senso e tenuto conto della peculiare funzione svolta dalle autostrade, destinate alla percorrenza di veicoli ad alta velocità, la quale comporta a carico dell'ente gestore un obbligo di controllo particolarmente pregnante e rigoroso, in ragione proprio dell'elevato rischio al quale sono esposti gli utenti nel caso della presenza di insidie o anomalie della platea stradale.

Le argomentazioni suddette consentono quindi di affermare la responsabilità del CAS per i danni subiti dagli attori, essendo emerso che il sinistro è stato cagionato proprio dalle condizioni del manto stradale, oggetto di custodia da parte del convenuto, il quale ~~ne~~ avrebbe dovuto curare la manutenzione in modo da evitare pericoli agli utenti.

In merito al danno subito dall'autovettura Suzuki Gran Vitara, di proprietà della Cannone, il Consulente ha esaminato il preventivo in atti - com'è noto, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha

valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (C. Cass., Sez. III, n. 11765/2013) – ed ha ritenuto, con motivazione che si ritiene di potere condividere, che per la riparazione dei danni subiti dal veicolo fosse congrua la somma di € 6.416,22.

Anche gli attori, peraltro, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal consulente, nelle note conclusive autorizzate riducono la propria pretesa risarcitoria al suddetto importo.

In particolare, si evidenzia poi come il Consulente abbia escluso l'IVA, ritenendola non dovuta per essere stato il mezzo venduto senza essere riparato, ed abbia stimato il valore commerciale del veicolo al momento dell'incidente in € 12.700,00, giungendo ad affermare che la riparazione del veicolo non superava il valore commerciale dello stesso e pertanto non risultava antieconomica.

Parimenti dovrà essere risarcito l'importo di € 330,00, per il quale parte attrice ha prodotto una ricevuta fiscale emessa da Motor Service Sottile S.r.l. e relativa alla spesa per l'intervento del carro attrezzi (all. 5 fascicolo di parte attrice).

Quanto invece all'importo di € 525,00, richiesto dalla Cannone a titolo di fermo tecnico per i 7,5 giorni individuati dal CTU come necessari per l'esecuzione dei lavori di riparazione stimati, si osserva quanto segue.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare la presenza di due orientamenti in merito alla risarcibilità del danno da fermo tecnico: il più risalente, considerava il danno *de quo* alla stregua di un danno *in re ipsa*, in quanto riteneva sufficiente che il danneggiato allegasse l'indisponibilità del bene; l'orientamento più recente, invece, afferma che si renda necessaria l'allegazione e la prova di tale danno, consistente nelle spese sostenute per un veicolo sostitutivo.

Ritiene questo giudicante di aderire al secondo orientamento, che è attualmente quello prevalente, come confermato dalla recente giurisprudenza della Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022 - Rv. 665950 - 01, secondo cui *"Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo"*.

Alla luce di quanto sopra, la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico deve dunque essere rigettata, non avendo parte attrice soddisfatto il relativo onere probatorio.

Gli attori hanno inoltre richiesto il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza del sinistro, da Caruso Silvio e Caruso Federico, in persona dei genitori esercen<sup>ti</sup> la responsabilità genitoriale sul minore.

Ebbene, come attestato dalla documentazione medica in atti, Caruso Silvio riportava le seguenti lesioni: *"trauma mano sx con modica ferita 3 dito mano sx"* e con prognosi di 7 giorni (cfr. allegato 6

fascicolo parti attrici), mentre Caruso Federico presentava diagnosi di *"trauma cranico non commotivo con ecchimosi frontale sinistra"* e prognosi di 5 giorni (cfr. allegato 7 fascicolo parti attrici).

Tali lesioni, seppur non sono state oggetto di CTU, posso essere ritenute compatibili con la dinamica del sinistro, e peraltro non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del consorzio convenuto, che si è limitato a contestare il *quantum risarcitorio* solo relativamente alle richieste inerenti al veicolo danneggiato.

Per quanto sopra, dunque, tenuto conto dell'età del danneggiato Caruso Silvio al momento del sinistro (anni 37), e della durata dell'invalidità temporanea (determinata in 7 giorni) la somma dovuta a titolo di risarcimento in favore dello stesso deve quantificarsi (facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'attualità) in € 693,00, assumendo quale valore monetario l'importo giornaliero di euro 99,00.

Mentre tenuto conto dell'età del danneggiato Caruso Federico al momento del sinistro (11 mesi), e della durata dell'invalidità temporanea (determinata in 5 giorni) la somma dovuta a titolo di risarcimento in favore dello stesso deve quantificarsi (facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'attualità) in € 495,00, assumendo quale valore monetario l'importo giornaliero di euro 99,00.

Al danno biologico, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero - secondo il criterio generale - essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).

Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. "attualità", gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe un' ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. "attualità", devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ., sent. n. 5503 dell'08.04.2003), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.

Dovranno pertanto riconoscersi gli importi complessivi di € 6.746,22 in favore di Cannone Cinzia Rita per i danni al veicolo di sua proprietà, € 693,00 in favore di Caruso Silvio a titolo di danno biologico ed € 495,00 in favore di Cannone Cinzia Rita e Caruso Silvio in solido, quali

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a titolo di danno biologico patito da Caruso Federico, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge, e conseguentemente il Consorzio convenuto va condannato alla rifusione delle stesse nei confronti degli attori.

Le spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, vanno liquidate applicando i valori tabellari medi dello scaglione di riferimento in ragione del *decisum*, in complessivi € 4.894,00 di cui € 214,00 per spese vive ed € 4.680,00 per compensi di avvocato (€ 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, ed € 1.200,00 per la fase decisoria, con aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4 comma 2), oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carmelo Moschella, il quale ha dichiarato di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno posti definitivamente a carico dell'ente soccombente e ne va disposta la proporzionale rifusione in favore degli attori, ove da questi anticipati.

#### P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 90000121/2013 R.G. vertente tra Cannone Cinzia Rita e Caruso Silvio, in proprio e n.q. di genitori del minore Caruso Federico, contro il Consorzio Autostrade Siciliane, così provvede:

1. Accoglie le domande proposte da Cannone Cinzia Rita e Caruso Silvio, in proprio e n.q. di genitori del minore Caruso Federico, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del CAS.
2. Conseguentemente, condanna il CAS al pagamento di € 6.746,22 in favore di Cannone Cinzia Rita a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di € 693,00 in favore di Caruso Silvio e di € 495,00 in favore di Cannone Cinzia Rita e Caruso Silvio in solido, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale su Caruso Federico, il tutto oltre rivalutazione ed interessi determinati come in parte motiva.
3. Condanna il CAS alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.894,00, di cui € 214,00 per spese vive ed € 4.680,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carmelo Moschella, il quale ha dichiarato di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

4. Pone definitivamente le spese dell'espletata C.T.U., già liquidate in atti, a carico dell'ente soccombente e ne dispone la proporzionale rifusione in favore degli attori, ove da questi anticipate.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Messina, il 17.04.2024

*Letto in udienza alle ore 19,00*

Il Giudice

*dott.ssa Simona Monforte*

*Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.*

## DICHIARAZIONE DEI GENITORI ESERCENTI LA POTESTA' SUL MINORE

Noi sottoscritti CANNONE CINZIA RITA nata ad Arpino il 03-05-1975 (CF: CNNCR75E43A433L) e CARUSO SILVIO nato a Messina il 09-07-1973 (CF: CRSSLV73L09F158V), che interviene in proprio e unitamente a CANNONE CINZIA RITA quali genitori del minore CARUSO FEDERICO nato a Catania il 17-02-2010

### PREMESSO

Che con sentenza n. 974 /2024 il Tribunale di Messina ha fra l'altro condannato il consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento della somma di €. 495,00 oltre interessi legali e rivalutazione in favore dei suddetti dichiaranti in solidi, quali genitori esercenti la potestà sul minore Caruso Federico, oltre alla rivalutazione e a degli interessi.

Che i genitori congiuntamente e di comune accordo hanno stabilito che il pagamento del suddetto importo che con interessi e rivalutazione ammonta a complessivi €. 574,81 potrà avvenire presso l'IBAN del padre Caruso Silvio: IT57E0760116500000072948549  
Si rilascia sin da ora quietanza liberatoria per il suddetto pagamento manlevando ed esonerando da ogni responsabilità in toto il consorzio per le autostrade siciliane.

Luogo e data PIEDIMONTE ETNEO 12/2/2025

Firma leggibile Silvio Caruso

Luogo e data PIEDIMONTE ETNEO 12/2/2025

Firma leggibile Cinzia Rita Cannone

**Mittente** Per conto di: avvmosch@pec.giuffre.it <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Destinatario** <ufficiocontenzioso@posta-cas.it>  
**Rispondi a** <avvmosch@pec.giuffre.it>  
**Data** 09/03/2025 14:27

**daticer.xml (~899 B)**  **postacert.eml (~192 KB)**  **dichiarazione per minore .pdf (~137 KB)**  **smime.p7s (~8 KB)**

Egregio

Dott.Giuseppe Mangraviti , come sua pregiata comunicazione Le inoltra:

dichiarazione per minore sottoscritta da entrambi i genitori con l'indicazione dell'importo da pagare per il minore tenendo conto della sentenza( rivalutazione , devalutazione ecc.) , e l'indicazione dell'iban in cui effettuare anche l'altro pagamento .

Riguardo allo scrivente difensore per il pagamento distratto , Le comunico qui il mio iban: **IT28D0200882220000106839714** rappresentandole che non sono soggetto ad iva essendo allo stato in regime forfettario .

In attesa di un suo cortese cenno - cordiali saluti.

Avv. Carmelo Moschella

Da ufficiocontenzioso@posta-cas.it  
A avvmosch@pec.giuffre.it  
Cc  
Data Tue, 11 Feb 2025 09:46:35 +0100  
Oggetto Liquidaz. Sentenza Tribunale Messina n. 974/2024 - CANNONE CINZIA RITA +1 / CAS

Egr. avvocato in riscontro ala Sua PEC del 26/1 u.s. , Le comunico che per procedere alla liquidazione della Sentenza in oggetto occorre che ci comunichi i codici IBAN dei beneficiari, nonchè il Suo IBAN per la distrazione delle spese legali indicando se è soggetto ad IVA . Si chiede inoltre dichiarazione a firma di entrambi i genitori del minore che esercitano congiuntamente la patria postesta sul minore del pagamento in favore di uno o entrambi i genitori pro-quota. SI chiede inoltre di produrre copia delle spese eventualmente anticipate per il pagamento del CTU.

In attesa di cortese riscontro dei dati sopra richiesti, senza i quali non è possibile procedere alla liquidazione della Sentenza, si porgono distinti saluti.

## IL Responsabile

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il 11/12/2024 10:48 Per conto di: avvdomenicosantoro@pec.giuffre.it ha scritto: